



ATTIVITÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIA, AI SENSI DELL'ART. 62, COMMA 10 DEL D. LGS. N. 36/2023, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA CONCESSIONE AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI FOOD & BEVERAGE IN OCCASIONE DEL GRAN PREMIO D'ITALIA DI FORMULA 1 ED ALTRI EVENTI DELLA STAGIONE SPORTIVA DA SVOLGERE ALL'INTERNO DELL'AUTODROMO NAZIONALE DI MONZA, IN FAVORE DELLA S.I.A.S. S.P.A. MEDIANTE INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA EX ART. 71 D.LGS. 36/2023

DISCIPLINARE DI GARA

CIG BAF46FB5FE



Sommario

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA	5
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA	7
2.2. CHIARIMENTI	8
2.3. COMUNICAZIONI	8
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
3.1. DURATA.....	10
3.2. REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE.....	10
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	11
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	13
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	13
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	14
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	14
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	15
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	15
7. AVVALIMENTO	16
8. SUBAPPALTO.....	17
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	17
10. GARANZIA PROVVISORIA	17
11. SOPRALLUOGO	19
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	19
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	20



13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	20
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	22
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONE AD INTEGRAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	23
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	26
15.3. IL DGUE.....	26
15.4. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE	27
15.5. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	28
15.6. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	28
16. OFFERTA TECNICA.....	29
17. OFFERTA ECONOMICA	30
17.1. Calcolo e corresponsione del canone concessorio	31
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	32
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	33
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	35
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	37
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	40
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	40
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	41
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	41
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	42
23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	42
24. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	42
25. CODICE DI COMPORTAMENTO	44
26. ACCESSO AGLI ATTI.....	44
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	45
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	45



PREMESSE

Con decisione di contrarre n. **57 del 2026** e assunta al prot. n. **518 del 20.3.2026**, questa Stazione Appaltante ha deciso di affidare in regime di concessione la gestione operativa, l'allestimento e la vendita di alimenti e bevande (Food & Beverage) presso le aree interne ed esterne dell'Autodromo Nazionale di Monza, in occasione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 e degli altri eventi previsti nel calendario sportivo, per la durata di anni 5 (cinque).

La presente procedura è indetta da ACI INFORMATICA S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza delegata per conto di S.I.A.S. S.p.A. (Ente Concedente).

Alla presente procedura si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Libro IV - Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni del D.lgs. 36/2023 (di seguito anche il "Codice"). La procedura di gara risponde, altresì, alle disposizioni previste dalla presente documentazione di gara, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole ivi contenute, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Alla presente concessione si applicano i seguenti Criteri Ambientali Minimi:

- Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del "**Servizio di organizzazione e realizzazione di eventi**", adottati con DM 19 ottobre 2022 n. 459, pubblicato in G.U. n. 282 del 2 dicembre 2022, in vigore dal 3 novembre 2022;
- Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del "**Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari**" adottati con DM n. 65 del 10 marzo 2020 pubblicato in G.U. n.90 del 4 aprile 2020;
- Criteri Ambientali Minimi per gli affidamenti relativi ai "**Servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili**", di cui al decreto 6 novembre 2023, adottato con DM 9 aprile 2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2025. Entrato in vigore il 26 maggio 2025. (cd. CAM distributori automatici);
- Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del "**Servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti**" adottati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29.01.2021 - limitatamente alle operazioni di pulizia delle aree oggetto di concessione e delle attrezzature e mezzi impiegati per l'espletamento delle prestazioni;
- Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del "**Servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni**" adottati con **DM 7 febbraio 2023** pubblicato nella G.U. n. 69 del 22 marzo 2023. In vigore dal 20 luglio 2023;
- le policy **Formula 1 "Net Zero Carbon"**.

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it

L'affidamento in concessione avviene mediante procedura aperta, da aggiudicarsi sulla base dei criteri oggettivi indicati nel presente disciplinare e tali da assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'Ente Concedente, ai sensi dell'art. 185 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Codice la durata massima del procedimento è pari a 9 mesi, nel rispetto dei termini di cui all'Allegato I.3 – Termini delle procedure di appalto e di concessione, come previsto dall'articolo 17, comma 3 - del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è **Monza** codice NUTS3 **_ITC4D_**



Lotto unico CIG **BAF46FB5FE**

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. **Giovanni Leone** – g.leone@informatica.aci.it

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento coincide con il RUP.

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Regole.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del



Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Regole.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.



1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Disciplinare di gara;
- b) Progetto tecnico del Servizio ex art. 41 contenente:
 - PRO01_Relazione Tecnica generale e relativi allegati;
 - PRO02_PEF;
 - PRO03_Capitolato Tecnico;
 - PRO04_Schema di Contratto;
 - PRO05_Schema di DUVRI
- c) Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, pubblicate sul sito Acquistinrete.it> Chi siamo>Come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegate;
- d) Dichiarazione sostitutiva di partecipazione (automatica di Sistema);
- e) Dichiarazione aggiuntiva per operatori singoli o mandatari;
- f) Dichiarazione aggiuntiva per imprese mandanti o consorziate esecutrici;
- g) Dichiarazione aggiuntiva per imprese ausiliarie (in caso di avvalimento)
- h) Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- i) Dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse;
- j) DGUE .pdf e .xml;
- k) Codice etico di SIAS S.p.A.
- l) Codice etico di ACI Informatica S.p.A.;
- m) Regolamento Parco e giardini della Villa Reale di Monza;
- n) Adesione ai patti di integrità;



- o) [eventuale] Dichiarazione di avvalimento del concorrente e dell'impresa ausiliaria;
- p) [eventuale] Dichiarazione integrativa del subappaltatore;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione nella sezione "Società trasparente" al seguente link: <https://trasparenza.aci.it/aci/informatica/page/10/bandi-di-gara-e-contratti.html>

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **_6_** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **_4_** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD e sul sito istituzionale di ACI Informatica. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, **tramite la PAD** e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in Concessione di servizi ex art. 176 e ss. del D.lgs. 36/2023 per la gestione operativa, l'allestimento e la vendita di alimenti e bevande (*Food & Beverage*) presso le aree interne ed esterne dell'Autodromo Nazionale di Monza, in occasione del Gran Premio d'Italia



di Formula 1 e degli altri eventi previsti nel calendario sportivo, per la durata massima di anni **5 (cinque)**.

La presente procedura è indetta da ACI INFORMATICA S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza delegata per conto di S.I.A.S. S.p.A. (Ente Concedente).

La procedura di gara è costituita da un unico lotto, in quanto i servizi oggetto della concessione sono riconducibili ad attività e processi strettamente correlati tra loro. Inoltre, in tale contesto, la frammentazione della governance contrattuale su più lotti creerebbe forti inefficienze gestionali e la ripartizione delle responsabilità contrattuali, con conseguenti possibili criticità in sede di esecuzione contrattuale. Nella scelta di mancata suddivisione in lotti, la Stazione Appaltante ha comunque tenuto conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, la cui partecipazione è comunque garantita anche in funzione dei requisiti di partecipazione individuati.

La Concessione ha durata di 60 mesi (5 anni) decorrenti dalla data di stipula del contratto e coprirà le edizioni del GP d'Italia dal 2026 al 2030 inclusi, ferme restando le previsioni di cui al p.to 1 del Capitolato d'appalto cui si rinvia.

Il valore stimato della concessione, calcolato ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 36/2023 sull'intero fatturato presunto del Concessionario per tutta la durata del contratto, è pari a **€ 30.000.000,00** (IVA esclusa).

Il canone di concessione è calcolato applicando ai ricavi effettivi annui la percentuale offerta in sede di gara dall'operatore economico Aggiudicatario, percentuale avente valore non inferiore al 20% dei ricavi stimati.

A garanzia dell'Ente Concedente, è stabilito un canone minimo garantito di aggiudicazione, calcolato applicando la percentuale di aggiudicazione ($\geq 20\%$) sui ricavi nominali stimati posti a base di gara (pari a 6.000.000 €).

Ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 36/2023 e in linea con la Giurisprudenza Amministrativa recente (cfr. Cons. Stato, n. 5196/2025), la concessione comporta il trasferimento in capo al Concessionario di **rischi operativi** legati alla gestione dei servizi, riferito alla possibilità che, in condizioni operative ordinarie, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del Piano Economico-Finanziario. Il Concedente non garantisce il raggiungimento dei ricavi stimati nel PEF simulato posto a base di gara.

Non sono ammesse offerte aventi canoni inferiori (minori) al 20% minimo dei ricavi reali ovvero quanto posto a base di gara.

La Stazione Appaltante ha previsto meccanismi di mitigazione del rischio operativo. Qualora, in una singola annualità, i ricavi effettivi risultino compresi tra 4.800.000 € (pari all'80% dei ricavi nominali stimati in gara) e 6.000.000 €, il Concessionario sarà comunque tenuto a versare per intero il canone minimo garantito di cui al comma precedente. Esclusivamente nel caso in cui i ricavi effettivi scendano al di sotto della soglia di 4.800.000 €, il canone da versare all'Ente Concedente subirà una decurtazione proporzionale, e sarà calcolato moltiplicando il canone minimo garantito sopramenzionato per il rapporto tra i ricavi effettivi e la soglia di 4.800.000 €.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 600.000,00 oltre Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

I costi della sicurezza, ivi indicati, sono da intendersi riferibili al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) e sono stati stimati della Stazione Appaltante.

L'importo dei costi della manodopera è pari a € 1.920.000,00 oltre Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.



I costi della manodopera sono da intendersi quale parametro minimo di congruità e verifica in fase esecutiva contrattuale del rispetto delle previsioni minime di tutela e salvaguardia dei diritti giuslavoristici.

Il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: **H05K - Turismo, Agenzie di viaggio e Pubblici Esercizi.**

L'importo complessivo è al netto di Iva.

Il Canone di concessione offerto si intende comprensivo di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato nella documentazione riferita al presente disciplinare e suoi allegati.

3.1. DURATA

La concessione ha durata di 60 mesi (5 anni) decorrenti dalla data di stipula del contratto e coprirà le edizioni del GP d'Italia dal 2026 al 2030 inclusi, ferme restando le previsioni di cui al p.to 1 del Capitolato d'appalto cui si rinvia.

3.2. REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Trattandosi di contratto di concessione caratterizzato dal trasferimento del rischio operativo, non trova applicazione il meccanismo di revisione prezzi previsto dall'art. 60, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

L'eventuale revisione del contratto è ammessa esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dall'art. 192 del D.Lgs. 36/2023, al verificarsi di eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili, non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione.

Ai fini del comma precedente, si considera significativa un'alterazione che determini, su base annua, una riduzione del Margine Operativo Lordo (MOL) superiore al 15% rispetto ai valori previsti nel PEF di gara presentato dall'aggiudicatario, a condizione che tale scostamento non sia riconducibile a rischi allocati o riconducibili alla parte concessionaria.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art 189 comma 2 è possibile la modifica della concessione, senza una nuova procedura di aggiudicazione, se il valore della modifica è inferiore a entrambi i valori seguenti:

- la soglia di cui all'articolo 14 della direttiva 2014/23/UE;
- il 10 % del valore della concessione iniziale.

Si precisa che le predette modifiche non possono alterare la natura generale della concessione. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.



I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto in seguito.

Nella dichiarazione aggiuntiva, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.



Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziate, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.



La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla presente procedura, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White List) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede.

Presidio dei profili antiriciclaggio

In attuazione del D.Lgs. 231/2007, la Stazione Appaltante effettua ulteriori verifiche sui concorrenti. Gli operatori devono identificare e dichiarare il Titolare Effettivo (art. 20 D.Lgs. 231/07) e attestare la conformità dei dati a quelli iscritti nel relativo Registro presso la CCIAA.

La Stazione Appaltante valuterà l'affidabilità e la trasparenza dell'operatore sulla base degli Indicatori di anomalia emanati dalla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) con provvedimento del 12 maggio 2023 (e successivi aggiornamenti), con specifico riferimento agli indicatori relativi all'assetto societario (n. 4), la coerenza economico-patrimoniale (n. 9) e la logica economica dell'operazione (n.11). Qualora la Stazione Appaltante, nell'esercizio delle proprie funzioni, rilevi circostanze sospette o incongruenze non sanabili, provvederà alla segnalazione all'UIF ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 231/2007, ferma restando la facoltà di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti di moralità professionale e integrità.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Per l'operatore economico stabilito in Italia:



a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività (Codice ATECO) pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia:

b) iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) **Fatturato globale, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara, almeno pari € 18.000.000,00 IVA esclusa.** Tale requisito è richiesto a garanzia della solidità necessaria per anticipare i costi non trascurabili di allestimento e del personale (c.d. rischio di start-up dell'evento). Il valore è stato parametrato all'importo annuo stimato della concessione pari a € 6.000.000,00, al fine di garantire la partecipazione di operatori economici dotati di una solidità finanziaria e capacità operativa adeguate all'entità del servizio, assicurando al contempo la massima apertura al mercato e il rispetto del principio di concorrenza e libero accesso.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) **Esecuzione, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara, di almeno n. 1 servizio analogo di gestione F&B in occasione di grandi eventi (sportivi, musicali o fieristici) con un'affluenza certificata superiore a 130.000 presenze nell'arco del weekend/evento.** La specificità del GP d'Italia di Formula 1 richiede esperienza nella gestione di picchi di folla non assimilabili alla ristorazione ordinaria classica o ad eventi diluiti nel tempo pur se aventi affluenze lorde complessive elevate.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;



- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2. lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3. lett. a) richiesto in relazione alla gestione F&B in occasione di grandi eventi (sportivi, musicali o fieristici) con un'affluenza certificata superiore a 130.000 presenze nell'arco del weekend/evento, deve essere posseduto in proprio dall'operatore economico, dalla mandataria ove in raggruppamento o dalla consorziata esecutrice ove in consorzi stabili.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.



Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio nonché comprovabili dalla consorziata esecutrice ove indicata.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla dichiarazione sostitutiva di partecipazione.

Il concorrente allega alla dichiarazione sostitutiva di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento *premiale*.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 30 giorni decorrenti dal



ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Nella dichiarazione aggiuntiva il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore stimato della concessione e precisamente di importo pari ad € 600.000,00, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto **IT5800306905240100000002295**, intestato alla Società ACI Informatica S.p.A., presso la **Banca Intesa Sanpaolo**; dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del titolo/quietanza di versamento sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto che ha operato il versamento.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;



- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella dichiarazione aggiuntiva le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.



Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti i che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: EN ISO 14001, UNI EN ISO 22000. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella dichiarazione aggiuntiva il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è previsto ne ammesso.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 560,00 secondo le modalità di cui alla [delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024](#).

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.



13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori, si suggerisce il frazionamento degli stessi in più files.

Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati files di dimensioni superiori, si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nelle Regole del sistema di e-procurement della PAD, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;**
- B – Offerta tecnica**
- C – Offerta economica**
- D – Ulteriore documentazione di comprova (amministrativa, tecnica o economica)**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della dichiarazione sostitutiva di partecipazione.



Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per **_270_**giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la dichiarazione aggiuntiva ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica, entro i limiti di legge e della giurisprudenza applicabile.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della dichiarazione aggiuntiva e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della dichiarazione aggiuntiva;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;



- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.html> per compilare o allegare la seguente documentazione:

DOCUMENTO	BUSTA
Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, pubblicate sul sito Acquistinrete.it> Chi siamo>Come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html	Amministrativa
AMM01.0_Disciplinare di gara	Amministrativa
Dichiarazione sostitutiva di partecipazione (generata dal sistema)	Amministrativa
AMM02.1_Dichiarazione aggiuntiva per operatori singoli o mandatari.	Amministrativa



AMM02.2_Dichiarazione aggiuntiva per imprese mandanti o consorziate esecutrici	Amministrativa
AMM02.3_Dichiarazione aggiuntiva per imprese ausiliarie (in caso di avvalimento)	Amministrativa
AMM03.0_Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari	Amministrativa
AMM04.0_Dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse;	Amministrativa
AMM05.0_Modello organizzativo 231	Amministrativa
AMM06.0_Codice etico di SIAS S.p.A.	Amministrativa
AMM07.0_Codice etico di ACI Informatica S.p.A.	Amministrativa
AMM08.0_Regolamento Parco e giardini della Villa Reale di Monza	Amministrativa
AMM09.0_Adesione ai patti di integrità	Amministrativa
AMM10.0_[eventuale] Dichiarazione di avvalimento e relativa documentazione (di partecipazione o premiale)	Amministrativa
AMM11.0_[eventuale] Dichiarazione integrativa del subappaltatore	Amministrativa
DGUE in formato .pdf e .xml	Amministrativa
Garanzia provvisoria con impegno al rilascio della garanzia definitiva in caso di aggiudicazione	Amministrativa
Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC	Amministrativa
Documentazione relativa all'assolvimento del pagamento del bollo	Amministrativa

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONE AD INTEGRAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

Il concorrente dovrà presentare la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione (domanda di partecipazione) generata automaticamente dal Sistema.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.



L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella dichiarazione aggiuntiva il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
- di assumere gli impegni di cui all'art. 102 co. 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 36 del 2023 e indica le modalità con le quali intende adempiere agli stessi;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico, dal Modello 231/2001 e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati da ACI Informatica S.p.A. e la SNA reperibili ai rispettivi link web istituzionali e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità accessibile ai link web istituzionali;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53,



- comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
 - di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29 del presente Disciplinare di Gara.

La dichiarazione sostitutiva e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione aggiuntiva deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione aggiuntiva deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la dichiarazione aggiuntiva è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La dichiarazione sostitutiva e le relative dichiarazioni aggiuntive sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alle dichiarazioni copia conforme all'originale della procura.

Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il **codice IBAN IT07Y0100003245348008120501** e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.



A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella dichiarazione aggiuntiva, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. IL DGUE

In ragione dell'entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024 della disciplina relativa all'ecosistema nazionale per l'e-procurement, di cui all'art 22 del D.lgs. 36/2023 e della conseguente necessità di garantire interoperabilità con la Banca Dati ANAC, la Stazione Appaltante ha predisposto ed allegato al presente capitolato, la "Request.xml" del Documento di gara unico europeo (DGUE) nei formati .xml e .pdf come da allegato.

L'operatore economico dovrà utilizzare il servizio di compilazione online osservando i seguenti passaggi:

1. Scaricare il file DGUE "ESPD REQUEST" (precompilato dalla Stazione Appaltante) allegato nella sezione documentazione amministrativa. Si evidenzia che il file da scaricare e salvare è quello in formato ".xml" e non quello in formato ".pdf", da utilizzare solo per la consultazione;
2. una volta scaricato e salvato il DGUE predisposto da questa Stazione Appaltante (in formato "XML"), è necessario accedere alla PAD di Acquistiretepa.it e procedere, nell'apposita sezione dedicata al DGUE, a redigere il file Response.xml e Response.pdf.

La "Response.xml" e "Response.pdf" del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma PAdES, dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;



- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
 - a) nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;
 - b) nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI.

15.4. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.



15.5. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento, anche misto;
- il contratto di avvalimento premiale.

15.6. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;



- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
- attestante di avere inserito nel FVOE:
 - a. la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
 - b. di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - c. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
 - d. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce nella PAD, nella busta tecnica, la documentazione indicata nella tabella che segue:



Documento	Busta
Relazione tecnica	Tecnica
[eventuale] Documentazione di comprova per l'attribuzione dei punteggi tecnici	Tecnica
[eventuale] In caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento (nb: solo il contratto)	Tecnica

L'offerta deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- la **Relazione Tecnica**, conforme al modello di cui all'Allegato "TEC_Relazione tecnica" contenente una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo, i seguenti elementi:
 1. Progetto Organizzativo: organigramma, numero risorse impiegate nei giorni di gara (Venerdì/Sabato/Domenica), gestione *hawkers* (venditori itineranti).
 2. Progetto Allestimenti: render e layout delle Food Court e dei Corner.
 3. Piano Logistico e Ambientale: dettaglio flussi merci e piano rifiuti.
 4. Matrice di Sostenibilità: certificazioni e piano assunzioni protette.

Unitamente a tanto, l'operatore economico può allegare:

- la "**Documentazione di comprova**" deve contenere i documenti trasmessi in forza di quanto specificato dalla *Tabella di valutazione dell'Offerta Tecnica* di cui al presente disciplinare, con riferimento ai criteri valutativi eventualmente offerti come miglioria per il conseguimento del più ampio punteggio tecnico ottenibile per ciascun sub-criterio, alle certificazioni possedute e ad ogni altro elemento documentale ritenuto utile.

La Commissione, nell'analisi delle offerte tecniche, valuterà **esclusivamente** gli elementi di cui alla tabella attributiva dei punteggi premiali (criteri e sub-criteri evidenziati). **Ogni ulteriore e diversa informazione**, circostanza, descrizione o rappresentazione offerta in sede di presentazione della propria Relazione tecnica, **non sarà oggetto di valutazione** se non direttamente afferente e/o riferibili agli espliciti ambiti di valutazione censiti nel presente disciplinare.

L'operatore economico **allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza ove presenti**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata **esclusivamente** nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella PAD, nella busta economica, la documentazione indicata nella tabella che segue:

Documento	Busta
Offerta economica (<i>generata dal sistema</i>) contenente il Rialzo percentuale unico offerto ($\geq 20,000\%$) rispetto al valore a base d'asta.	Economica



Modulo Integrativo di Offerta Economica, con indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali della sicurezza.	Economica
[eventuale, ove offerta] La dichiarazione del Garante sull'impegno di copertura del canone offerto e relativa percentuale garantita	Economica
Il PEF Asseverato dal concorrente (art. 185 D.Lgs. 36/2023): il concorrente dovrà presentare il proprio PEF opportunamente asseverato secondo previsioni di legge, che giustifichi la sostenibilità del rialzo offerto, dimostrando l'equilibrio economico-finanziario anche in presenza dei costi derivanti dagli SLA e dalle migliorie tecniche proposte.	Economica
Nel caso in cui il CCNL sia diverso da quello richiesto dalla Stazione Appaltante, presentare: - Dichiarazione di equivalenza delle stesse tutele economico/normative adottate nei confronti dei propri dipendenti e dei lavoratori che dovessero operare in subappalto e documentazione probatoria sulla equivalenza del CCNL adottato; <i>o, in alternativa</i> - Dichiarazione attestante l'applicazione ai propri dipendenti e ai lavoratori delle imprese che dovessero operare in subappalto, le stesse tutele economico/normative del CCNL indicato dalla Stazione Appaltante	Economica

17.1. Calcolo e corresponsione del canone concessorio

Il canone di concessione è calcolato applicando ai ricavi effettivi annui la percentuale offerta in sede di gara dall'operatore economico Aggiudicatario. A garanzia dell'Ente Concedente, è stabilito un canone minimo garantito di aggiudicazione, calcolato applicando la suddetta percentuale sui ricavi nominali stimati posti a base di gara (pari a 6.000.000 €).

Qualora, in una singola annualità, i ricavi effettivi risultino compresi tra 4.800.000 € (pari all'80% dei ricavi nominali) e 6.000.000 €, il Concessionario sarà comunque tenuto a versare per intero il canone minimo garantito di cui sopra.

Esclusivamente nel caso in cui i ricavi effettivi scendano al di sotto della soglia di 4.800.000 €, il canone da versare all'Ente Concedente subirà una decurtazione proporzionale, e sarà calcolato moltiplicando il canone minimo garantito per il rapporto tra i ricavi effettivi e la soglia di 4.800.000 €.

Ovvero, in termini matematici, definiamo le variabili seguenti:

- F_R = Fatturato Reale (*ricavi effettivamente conseguiti per l'evento GP F1*)
- R_N = Ricavo Nominale di base PEF = **6.000.000 €**
- R_A = Rialzo percentuale offerto in aggiudicazione
- P_A = Percentuale totale di aggiudicazione = **(20% + R_A)**
- K = Coefficiente di salvaguardia = $F_R / (0,80 R_N)$ (*ossia il rapporto tra Fatturato Reale e 4,8 mln €*)
- C = Canone annuo totale da corrispondere a SIAS (*Ente Concedente*)

Tanto premesso si può avere rispettivamente:



SCENARIO 1 – EXTRA-PROFITTO E UPSIDE CONDIVISO

Condizione: $F_R \geq [R_N]$ (Fatturato Reale maggiore o uguale a 6,0 mln €)

$$C = F_R * P_A$$

Il concessionario riconosce la percentuale di gara applicata linearmente su tutto il fatturato reale generato nell'evento.

SCENARIO 2: CONTRAZIONE FISIOLÓGICA (RISCHIO OPERATIVO)

Condizione: $[0,80 * R_N] \leq F_R < [R_N]$ (Fatturato Reale compreso tra 4,8 e 6,0 mln €)

$$C = R_N * P_A$$

Scatta il "pavimento" del valore Minimo Garantito: nonostante i ricavi siano inferiori alle attese (ma tassativamente entro una flessione fisiologica del 20%), il concessionario versa un canone calcolato figurativamente ovvero come se avesse integralmente incassato i 6 milioni nominali stimati in gara.

SCENARIO 3: SHOCK DI DOMANDA E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA


Condizione: $F_R < [0,80 R_N]$ (Fatturato Reale inferiore a 4,8 mln €)

$$C = K * R_N * P_A$$

Essendo il fatturato reale registrato ampiamente oltre la sopportazione di un ordinario e normale rischio d'impresa, in questo scenario il Canone Minimo Garantito del precedente Scenario 2 viene "calmierato" moltiplicandolo per il coefficiente di riduzione K.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara è aggiudicata valutando le offerte sulla base dei criteri sottostanti, tali da individuare un vantaggio economico complessivo per l'Ente Concedente sia in termini di prezzo sia in termini di qualità ai sensi dell'art.185 del Codice, secondo la seguente ponderazione di criteri.



COMPONENTE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100



La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (P_{totale}) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio “Punteggio Tecnico” (PT) ed il punteggio relativo al criterio “Punteggio Economico” (PE): $P_{totale} = PT + PE$.

Per il calcolo dei punteggi P_{totale} , PT e PE verrà presa in considerazione fino alla terza cifra decimale che verrà arrotondata all'unità superiore se la quarta cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la quarta cifra decimale è compresa tra zero e quattro.

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri


ID	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX			SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX
A	QUALITÀ OPERATIVA E LIVELLI DI SERVIZIO (SLA)	40	A.1	Gestione Flussi e Speed of Service	Progetto per la riduzione dei tempi di attesa. Introduzione di tecnologie Tap & Go, Pre-order via App, totem self-service. Impegno contrattuale su SLA (es. tempo medio servizio < 3 min) e gestione delle code	15
			A.2	Logistica e Approvvigionamento	Piano logistico per il rifornimento delle aree (“last mile logistics” interno circuito) durante la gara. Gestione catena del freddo e magazzini satellite per evitare stock-out.	10
			A.3	Progettualità e immagine del servizio	Design degli arredi, degli stand, del vestiario del personale e attività di intrattenimento	15
B	SOSTENIBILITÀ (ESG) E CRITERI SOCIALI	20	B.1	Certificazioni e Ambiente (CAM)	Possesso certificazione ISO 20121 (Eventi Sostenibili) ed ISO 22000. Piano <i>Plastic Free</i> (uso stoviglie compostabili /riutilizzabili). Gestione differenziata rifiuti post-evento > 80%.	10
			B.2	Inclusione Lavorativa e Parità di Genere	Impegno all'assunzione, per l'esecuzione del servizio, di una quota di personale femminile superiore al 30% e giovanile (under 36) superiore al 20%, cfr. art. 57 D.Lgs. 36/2023	5

			B3	Inclusione Sociale	Coinvolgimento documentato di Cooperative Sociali di tipo B (inserimento lavorativo svantaggiati) nella filiera del servizio (es. pulizia tavoli, logistica leggera).	5
C	QUALITÀ DELL'OFFERTA GASTRONOMICA	20	C.1	Filiera Corta e Health Food	Percentuale di prodotti a Km0 / DOP / IGP lombardi. Presenza di menù per intolleranze (Gluten free) e opzioni <i>healthy</i> .	20
Totale		80			Totale	80

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla **soglia minima di sbarramento pari a 55 punti tecnici**. Le offerte che non raggiungeranno tale soglia non saranno ammesse all'apertura dell'offerta economica.

In termini grafici, la tabella attributiva dei punteggi premiali e i relativi pesi può essere così rappresentata:

Ripartizione Dettagliata dell'Offerta Tecnica (Max 80 pt)



Criteri di Valutazione (Sub-Criteri)	
■ A.1 Gestione Flussi e Speed of Service (15 pt)	■ B.2 Inclusione Lav. e Parità Genere (5 pt)
■ A.2 Logistica e Approvvigionamento (10 pt)	■ B.3 Inclusione Sociale (5 pt)
■ A.3 Progettualità e immagine (15 pt)	■ C.1 Filiera Corta e Health Food (20 pt)
■ B.1 Certificazioni e Ambiente (CAM) (10 pt)	



18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale indicato con D, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie, così come meglio specificato.

Nel caso in cui presenti offerta un numero superiore a 15 operatori, verrà costruita una matrice di tipo triangolare utilizzando una opportuna scala semantica.

Il metodo consiste nel costruire una matrice triangolare con un numero di righe ed un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno. La determinazione dei coefficienti si ottiene confrontando a due a due l'elemento di valutazione di tutti i concorrenti assegnando un punteggio da 1 a 6 (scala semantica del confronto a coppie) nel seguente modo:

- 1= parità;
- 2= preferenza minima;
- 3= preferenza piccola;
- 4= preferenza media;
- 5 = preferenza grande;
- 6 = preferenza massima.

Nella tabella che segue si riporta, a titolo esemplificativo, una matrice con il confronto a coppie per il calcolo dei coefficienti relativi, per esempio, alla qualità del progetto.

	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	(off. 1) 4	(off. 3) 2	(off. 1) 3	(off. 1) 1
	(2)	(off. 2) 5	(off. 4) 4	(off. 2) 3
		(3)	(off. 3) 5	(off. 3) 2
			(4)	(off. 4) 6

Nella prima casella si confronta la qualità del progetto del concorrente (1) con quella del concorrente (2), nella casella all'incrocio tra la terza riga e la 4 colonna si confronta la qualità del progetto dei concorrenti (3) e (5), ecc.). Il numero tra parentesi tonde all'interno di ogni casella indica l'offerente che presenta la proposta preferita; il numero fuori parentesi indica invece il livello di preferenza utilizzando la scala semantica.

Se nella casella si riportano in parentesi tonde i due concorrenti, ciò significa parità (1 = parità). Il punteggio totale ottenuto dal concorrente 1 è pari a 8 (4 + 3 + 1), quello del concorrente 2 è pari a 8 (5 + 3), quello del concorrente 3 è pari a 7 (5 + 2) e quello del concorrente 4 è pari a 10 (4 + 6).

All'offerente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente uno e agli altri un punteggio ad esso proporzionale in base al punteggio ottenuto. I coefficienti definitivi si ottengono come media dei coefficienti di ciascun commissario.

Eseguita la media delle valutazioni dei commissari, occorre effettuare la riparametrazione, che consiste nell'assegnare il coefficiente uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e ai rimanenti un coefficiente ad esso proporzionale.

Nel caso in cui presenti offerta un numero pari o inferiore a 15 operatori, si procederà con il metodo Analytic Hierarchy Process, seguendo il criterio fondato sul calcolo dell'auto-vettore



principale della matrice completa dei confronti a coppie, che consiste nel calcolare la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuito da parte dei singoli commissari secondo quanto specificato dalle previgenti linee guida ANAC.

Ogni commissario costruisce la matrice completa come segue:

- si costruisce una matrice quadrata con un numero di righe o colonne pari al numero dei concorrenti;
- nella diagonale principale viene riportato il valore unitario in quanto rappresenta il confronto dell'elemento dell'offerente i-esimo con sé stesso (parità);
- in corrispondenza della riga i-esima con la colonna j-esima, si riporta il punteggio (da 1 a 6) se la preferenza è stata accordata all'offerente i-esimo ovvero l'inverso di detto punteggio se la preferenza è stata accordata all'offerente j-esimo. In corrispondenza della riga j-esima e della colonna i-esima verrà riportato il punteggio inverso.

Relativamente a ciascun elemento qualitativo, ogni commissario procederà, confrontando a due a due le offerte, ad assegnare un punteggio da 1 a 6 secondo la seguente scala semantica:

- 1= parità;
- 2= preferenza minima;
- 3= preferenza piccola;
- 4= preferenza media;
- 5 = preferenza grande;
- 6 = preferenza massima.

Una volta effettuati tutti i confronti a coppie, ogni commissario procederà a quantificare il punteggio del Concorrente i-esimo calcolando la radice n-esima del prodotto degli elementi di ciascuna riga della matrice (n pari al numero di concorrenti).

Successivamente attribuisce il coefficiente 1 al Concorrente che ha ottenuto il punteggio massimo ed agli altri i rispettivi coefficienti in proporzione lineare al punteggio ottenuto.

Ciascun commissario, dopo aver determinato il punteggio del concorrente i-esimo calcola l'autovalore principale, l'indice di consistenza e il rapporto di consistenza allo scopo di verificare la coerenza dei giudizi, considerando consistenti i giudizi per i quali il rapporto di consistenza (della matrice a cui si riferisce) sia minore o uguale a 0,10.

Dopodiché la Commissione, per ciascun Concorrente, procederà a sommare i coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed a calcolare la media aritmetica dei coefficienti e, successivamente, procederà a normalizzare da 1 a decrescere i valori medi ottenuti, attribuendo il coefficiente 1 al Concorrente che ha ottenuto il valore massimo ed agli altri i rispettivi coefficienti in proporzione a decrescere.

Nel caso in cui presenti offerta un numero di operatori inferiore a tre, ai fini della valutazione sarà utilizzata la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per ciascun criterio/sub criterio discrezionale con le modalità operative descritte nella tabella di seguito riportata e procedendo alla successiva riparametrazione, sempre per ciascun criterio/sub criterio.



<u>VALUTAZIONE SINTETICA</u>	<u>COEFFICIENTE</u>	<u>DESCRIZIONE</u>
OTTIMO	1,00	Questa valutazione si applica quando gli elementi e le indicazioni contenute nell'Offerta Tecnica attestano una qualità del servizio eccezionalmente elevata rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante.
DISTINTO	0,75	Questa valutazione si applica quando gli elementi e le indicazioni contenute nell'Offerta Tecnica attestano una qualità del servizio elevata rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante.
BUONO	0,50	Questa valutazione si applica quando gli elementi e le indicazioni contenute nell'Offerta Tecnica attestano una qualità del servizio buona rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante.
DISCRETO	0,25	Questa valutazione si applica quando gli elementi e le indicazioni contenute nell'Offerta Tecnica attestano una qualità del servizio più che sufficiente rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante.
ESSENZIALE	0	Questa valutazione si applica quando gli elementi e le indicazioni contenute nell'Offerta Tecnica sono solo rispondenti alle condizioni minime richieste dal Capitolato tecnico e relativi allegati, senza alcun elemento migliorativo apprezzabile.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale e decrescente.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà contenere due elementi distinti.

A. Rialzo sul canone (≥20,000%): Punteggio economico massimo 15 punti

All'elemento economico A, è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

Formula "quadratica"

$$C_i = \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

R_i = rialzo percentuale offerto dal concorrente i-esimo

R_{max} = rialzo percentuale più alto

α = coefficiente correttivo pari a 1,5



B. Garanzia Fideiussoria Aggiuntiva: Punteggio economico massimo 5 punti

Per l'assegnazione del punteggio all'elemento economico B, si valuta l'impegno emesso dal Garante a prestare al concorrente una fideiussione bancaria/assicurativa a prima richiesta a garanzia del pagamento del Canone offerto in gara.

Formula Lineare:

- **5 Punti:** Se la garanzia copre il **100%** del Canone Annuo offerto.
- **0 Punti:** Se la garanzia copre lo **0,000%** ovvero non viene prestata alcuna garanzia

Punteggi intermedi: è attribuito all'elemento economico B un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula con interpolazione lineare:**

$$C_i = \frac{G_i}{G_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo

G_i = valore % della garanzia offerta dal concorrente i -esimo

G_{max} = valore % massimo (100% del canone offerto) della garanzia

C. Motivazioni e razionali di base per l'attribuzione dei 20 punti economici

La Stazione Appaltante, nella definizione delle formule matematiche per l'attribuzione dei 20 punti riservati all'Offerta Economica, ha operato scelte ponderate al fine di bilanciare la massimizzazione della redditività per l'Ente Concedente con la necessaria tutela dell'equilibrio economico-finanziario della concessione, disincentivando al contempo pratiche distorsive della concorrenza.

Nello specifico, l'impianto valutativo si fonda sui seguenti razionali:

- Sulla formula quadratica convessa per il rialzo sul canone (Max 15 punti):

La scelta di adottare una formula non lineare convessa (con esponente pari a 1,50) risponde alla precisa volontà dell'Amministrazione di disincentivare rilanci "di comodo" o percentualmente marginali rispetto al canone minimo richiesto in base d'asta (20%). Rispetto a un tradizionale modello di attribuzione lineare, la curva convessa premia in misura più che proporzionale le offerte che si avvicinano al rialzo massimo presentato in gara R_{max} . Tale meccanismo stimola un'effettiva e accesa competizione sul valore della concessione.

Al contempo, il contenimento dell'esponente a 1,50 (rifiutando curve più ripide, come l'elevazione al quadrato) rappresenta un fondamentale presidio contro il rischio di "offerte temerarie". Esso tutela la solidità e la sostenibilità del Piano Economico Finanziario (PEF) asseverato dai concorrenti, evitando che rincorse al rialzo insostenibili finiscano per comprimere i margini operativi dell'aggiudicatario, a discapito degli stringenti SLA e dell'elevata qualità del servizio richiesta, alla quale la presente *lex specialis* riserva strategicamente il peso preponderante di 80 punti tecnici.

- Sulla formula lineare per la garanzia fideiussoria aggiuntiva (Max 5 punti):


L'assegnazione dei restanti 5 punti economici introduce un elemento premiale volto alla *minimizzazione del rischio di credito* e di insolvenza (c.d. rischio morosità) in capo all'Ente Concedente. A fronte di tale componente puramente assicurativa, è stata selezionata una formula




di interpolazione lineare proporzionale. Tale modello garantisce assoluta trasparenza ed equità: il punteggio cresce in maniera rigidamente direttamente proporzionale alla quota di rischio che l'operatore economico decide di coprire con fideiussione autonoma a prima richiesta, fino all'assegnazione del tetto massimo (5 punti) per chi garantisce la totale copertura (100%) del canone offerto in gara.

In sintesi, il combinato disposto dei due modelli matematici persegue il prevalente interesse pubblico individuando la migliore offerta in grado di coniugare la **massimizzazione del rendimento erariale** (spinta dalla curva convessa) con l'**affidabilità esecutiva e la certezza dell'ottenimento del credito** (premiata dalla formula lineare).

Graficamente si ha:





18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo-compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla



nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Società trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP, ove ritenuto necessario, si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione telematica ha luogo il giorno e l'ora indicati in Piattaforma.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la Stazione Appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale: si procede, quindi alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, ed infine alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti e, infine, alla verifica della restante documentazione amministrativa. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione giudicatrice rende visibile, tramite la PAD, ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e a valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD.

Il RUP rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria.



L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anomale le offerte per le quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano risultati essere entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente alta, il RUP, anche avvalendosi della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità assumendo le relative valutazioni di merito dall'analisi del PEF presentato in gara dal concorrente. A tal fine, il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio ove possibile e necessaria.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

24. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi



in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti in relazione alle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. Essa viene notificata ai controinteressati ai sensi dell'art. 184 del d.lgs. 36/2023.

Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, anche il secondo in graduatoria, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare

- la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice;
- ove offerta in gara, la garanzia fideiussoria aggiuntiva, bancaria o assicurativa, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, a specifica garanzia del pagamento del Canone. Tale garanzia deve avere un importo pari a quello dichiarato dal concorrente in sede di offerta economica, per il quale è stato attribuito il relativo punteggio premiale, e dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata del contratto.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo.



Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, tanto può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione e conseguente escussione delle garanzie prestate.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e di SIAS S.p.A., allegati nella documentazione amministrativa di questa procedura.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita dalla PAD. Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante la PAD.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.



27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.

II RUP
Ing. Giovanni Leone